

# Istituto Comprensivo “NOSSIDE - PYTHAGORAS”



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: **RCIC86900V** - Cod. Fisc.: **92081130806** - Cod. Fatturazione Elettronica: **UFUMT3**

Peo: [rcic86900v@istruzione.it](mailto:rcic86900v@istruzione.it) - Pec: [rcic86900v@pec.istruzione.it](mailto:rcic86900v@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.nossidepythagoras.it](http://www.nossidepythagoras.it)



ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "NOSSIDE - PYTHAGORAS"-REGGIO CALABRIA  
Prot. 0006322 del 12/09/2023  
IV (Uscita)

Reggio Calabria, li 12/09/2023

**Al personale Docente**

**Al personale A.T.A.**

**Ai genitori degli alunni**

**Al Sito web**

**OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell'Istituzione Scolastica – a.s. 2023/2024.**

Premesso che:

- Sul personale grava un obbligo di vigilanza la cui estensione varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di cui trattasi deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, la ricreazione.
- L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dai richiamati articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate

*dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29, c. 5 del C.C.N.L. 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.*

- La Tabella A dei profili di area allegata al suindicato C.C.N.L. attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*. Conseguentemente il personale ausiliario è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica.
- L’obbligo di vigilanza sugli alunni di età inferiore ai 14 anni permane fino alla consegna ai genitori o alle persone da questi delegate. Solo l’autorizzazione formale dei genitori all’uscita autonoma dei loro figli (L.172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: *“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” – I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni)* esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza fino a quando alla custodia dell’amministrazione non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tutto quanto premesso, si invita il personale docente e non docente a prendere puntuale ed approfondita visione del TITOLO IV del Regolamento di Istituto in riferimento a quanto in oggetto, rinvenibile nell’omonima sezione del sito web istituzionale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Giuseppe Martino**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993